

IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

Presidente

dott. ssa Manuela Elburgo

Giudice relatore

dott. ssa Micol Sabino

Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 maggio, osserva quanto segue.

In data 28 gennaio 2021 Finanziaria Industriale Veneta in liquidazione ed in amministrazione straordinaria (d'ora innanzi anche solo FIV s.p.a. in a.s.), C.F. 00224300285, con sede legale in Padova, via n. Tommaseo n. 68, depositava domanda di concordato fallimentare con cui prevedeva il pagamento integrale dei crediti prededucibili, nonché dei crediti privilegiati e chirografi.

Intervenuta l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed acquisito il parere dei Commissari Liquidatori e dell'Autorità di Sorveglianza, il Tribunale demandava ai Commissari Liquidatori per le comunicazioni e la pubblicazione di rito, ivi inclusa l'informativa della possibilità, per gli interessati, di proporre opposizione.

Veniva contestualmente nominato il Giudice relatore per riferire sulla proposta di concordato e sulle eventuali opposizioni.

Con ricorso depositato il 6 aprile 2021 veniva svolta opposizione da parte di Isi 3000 s.r.l., cosicché, fissata per l'udienza del 27 maggio 2021 la comparizione delle parti, si procedeva alla discussione orale, all'esito della quale venivano assegnati termini per il deposito di memorie.

\$

Nel proporre opposizione avverso la proposta di concordato fallimentare depositata da Finanziaria Industria Veneta s.p.a. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria, Isi 3000 s.r.l. chiedeva la dichiarazione di nullità di siffatta proposta, per difetto dei presupposti di cui all'art. 214 l.f., e, dunque, di non omologa stante la mancata considerazione del credito ammesso al passivo di cui al cronologico 36/1 il cui diritto all'incasso è attualmente in capo alla Isi 3000 s.r.l. (pag. 9 del ricorso).

Costituendosi in giudizio FIV s.p.a. in a.s. e la procedura di a.s. di Finanziaria Industriale Veneta s.p.a. in liquidazione chiedevano, nel merito, il rigetto dell'opposizione con richiesta, da parte della prima, anche della omologa della domanda di concordato.

Nel proporre l'opposizione che ci occupa Isi 3000 s.r.l. ha lamentato l'omessa comunicazione a sé, in qualità di creditore ammesso al passivo, della proposta di concordato fallimentare con conseguente elusione dell'ordine giudiziale impartito ai Commissari Liquidatori di FIV s.p.a. in a.s. di comunicare, appunto, ai creditori ammessi al passivo la proposta concordataria; ha, inoltre, specificato che nessuna comunicazione della proposta (così come delle relazioni periodiche e di eventuali riparti parziali) è mai pervenuta a Janus s.r.l. (fusa per incorporazione ad Isi 3000 s.r.l.), benché quest'ultima avesse notiziato la procedura di amministrazione straordinaria della avvenuta cessione in favore della detta Janus s.r.l., da parte di Castello Finance s.r.l., del diritto all'incasso di tutte le somme relative al credito ammesso al passivo della procedura al cronologico n. 36/1 su originaria istanza di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., la quale, secondo la prospettazione della stessa opponente, fu ammessa al passivo per l'importo di £ 8.310,770,01 in via chirografaria (cfr. pagg. 6 e 7 ricorso in opposizione). In ragione di un tanto la difesa di Isi 3000 s.r.l. ha così dedotto: Detto credito,

9

dunque, per forza di cose, deve essere contemplato nel progetto di stato passivo e ricompreso in quei crediti che la proposta fallimentare mira a soddisfare al 100%. Il diritto all'incasso di tale credito è attualmente in capo alla Isi 3000 s.r.l. (...) – cfr. pag. 7 ricorso in opposizione-.

In buona sostanza, l'odierna opponente, sul presupposto di essere subentrata, dopo plurime cessioni, nella posizione originariamente facente capo al Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. ammessa al cronologico n. 36/1 per l'importo di £ 8.310.770,01, si duole della mancata comunicazione a sé della proposta concordataria e della mancata previsione del pagamento di siffatto credito, sebbene la proposta concordataria preveda il soddisfacimento integrale dei crediti chirografari.

Da un punto di vista fattuale, Isi 3000 s.r.l. deduce che il credito di cui sopra trae origine dal contratto di mutuo del 10.8.1983 (meglio specificato in atti – doc. 2 opponente) con cui un *pool* di banche – Imi Istituto Mobiliare Italiano s.p.a., Interbanca s.p.a., Centro Banca s.p.a. ed Efibanca s.p.a. – erogò all'allora FIV s.p.a. un finanziamento di circa 16 miliardi di lire; deduce, altresì, che a garanzia dell'esatto adempimento era stata prestata fideiussione, in favore delle mutuanti, da parte di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e ciò per sé e per altri istituti, e che, stante l'inadempimento della mutuataria, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. (divenuta, poi, Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.) provvide a pagare gli importi dovuti agli istituti mutuanti surrogandosi nei diritti vantati da questi ultimi nei confronti della società FIV (doc. 3 opponente).

Prosegue la società Isi 3000 deducendo che, delle somme erogate da Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., il 10,28% era stato sborsato da Nuovo Banco Ambrosiano s.p.a. ed il 6,45% era stato sborsato da Banca Cattolica del Veneto s.p.a. e che, pertanto, queste ultime due si erano surrogate pro-

9

quota nel credito nei confronti di FIV s.p.a.; specificava che, incorporata Banca Cattolica del Veneto s.p.a. in Nuovo Banco Ambrosiano del Veneto s.p.a. ed assunta da questa la denominazione di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. detto Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. si era insinuato al passivo con ammissione in via chirografaria per la somma di £ 8.310.770,01, somma che, in effetti, corrisponde al cronologico sub 36/1 di cui allo stato passivo dimesso sub documento n. 4 dall'opponente.

A dimostrazione della propria legittimazione, Isi 3000 s.r.l. completa la ricostruzione in fatto deducendo che, con atto del 30.6.1999, Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. aveva ceduto a Cassa di Risparmio Salernitana s.p.a. (poi denominata Intesa Gestione Crediti) i crediti ed i diritti ad esso spettanti per effetto della surrogazione legale nei diritti di credito e di garanzia nei quali era subentrata la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per sé e in rappresentanza di altri istituti di credito, tra i quali appunto, la Banca Cattolica del Veneto ed il Nuovo Banco Ambrosiano Veneto per effetto del pagamento delle somme nell'interesse di FIV (all. n. 5) - cfr. pag. 3 ricorso in opposizione; che, con atto del 6.12.2005, Castello Finance s.r.l. era divenuta cessionaria dei crediti, tra l'altro, di Intesa Gestione Crediti s.p.a. (doc. 6 opponente); che, poi. Castello Finance s.r.l., mediante procura speciale ad Italfondiario s.p.a., aveva ceduto a Janus s.r.l. i crediti vantati nei confronti di Società Generale di Zuccherifici società anonima e Pagana s.r.l. e che poiché il credito vantato nei confronti della Finanziaria Industriale Veneta era già stato oggetto di cessione a terzi con la espressa condizione che qualsiasi somma proveniente dalla procedura di Amministrazione Straordinaria sarebbe stata di pertinenza esclusiva di Castello Finance s.r.l., conferiva alla cessionaria il diritto all'incasso di tutte le somme rinvenienti dalla Procedura di Amministrazione Straordinaria de qua (all. n. 8); specifica anche l'opponente che, in data 17.10.2017, Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l., conferiva a Janus s.r.l. la procura all'incasso dei crediti in questione e che, poiché Janus s.r.l. è stata poi fusa per incorporazione in Isi 3000 s.r.l., quest'ultima ha assunto *tutti i diritti ed obblighi facenti capo alla prima* (docc. 9 e 10 opponente).

Pertanto, seguendo la prospettazione dell'opponente, a seguito della cessione in favore di Castello Finance s.r.l. dei crediti originariamente facenti capo a Banco Ambrosiano Veneto e mantenuto in capo a Castello Finance s.r.l. il diritto di incassare tutte le somme rinvenienti dalla procedura di amministrazione straordinaria, la detta Castello Finance s.r.l., tramite Italfondiario s.p.a., conferiva a Janus s.r.l. e, dunque, all'odierna opponente Isi 3000 s.r.l. il diritto di incassare le somme in questione.

Così ricapitolata la ricostruzione in fatto svolta dall'opponente Isi 3000 s.r.l., si deve rilevare che, a fronte della eccezione in tal senso sollevata da parte sia di FIV s.p.a. in liquidazione, sia della procedura di amministrazione straordinaria, nelle note autorizzate datate 14.6.2021, la detta società Isi 3000 ha enunciato che il proprio credito a parziale correzione e rettifica di quanto dichiarato con l'opposizione proposta, è quello annotato al n. 12 dello stato passivo F.I.V. e non quello indicato per errore come 36/1. Tale credito è pari ad € 1.749.638,12 (16,73% dell'originario credito di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) e non è stato mai oggetto di soddisfazione (cfr. pag. 3 note autorizzate).

Sul punto va evidenziato che l'indicazione del cronologico n. 36 in luogo del cronologico n. 12 non può essere il frutto di un mero errore materiale e ciò sia perché, come emerge dallo stato passivo dimesso dalla stessa opponente sub documento n. 4, al cronologico n. 36 corrisponde l'ammissione di un credito di £ 8.310.770,01 in chirografo (ossia il credito di cui l'opponente si era assunta



titolare nell'atto introduttivo), mentre al cronologico n. 12 corrisponde l'ammissione di un credito di £ 22.609.721.359 in privilegio, sia perché, anche seguendo la prospettazione dell'opponente di sussistenza del proprio credito in ragione della cogaranzia e, dunque, del pagamento in favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. da parte di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. (nella misura di £ 1.675.000.000 in capo all'originario Nuovo Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. e di £ 1.091.000.00 in capo all'originaria Banca Cattolica del Veneto s.p.a.), il preteso credito non avrebbe potuto essere pari all'invocato importo di £ 8.310.770,01. Ed infatti, nelle note da ultimo dimesse Isi 3000 s.r.l. quantifica il proprio credito nella minor somma di € 1.749.638,12. Appurato, pertanto, che il credito sul quale Isi 3000 s.r.l. fonda la propria opposizione non è quello di cui al cronologico n. 36, rimane da osservare che alcuna contestazione è stata sollevata dalla difesa dell'odierna opponente in ordine al fatto che il credito di cui al menzionato cronologico n. 36 è stato estinto (cfr. allegazioni e documentazione dimessa dalla parte opposta). Va, a questo punto, detto che poiché nell'enunciare i fatti costitutivi della

va, a questo punto, detto che poiche hell'enunciare i fatti costitutivi della domanda, Isi 3000 s.r.l. non si è limitata ad individuare il proprio credito mediante il solo cronologico, ma ha sin da subito esposto che esso trae origine dal contratto di mutuo del 10.8.1983 sopra menzionato, va ripercorsa la ricostruzione dei fatti esposta dall'odierna opponente per precisare che, sebbene per il minor importo di € 1.749.638,12, il supposto credito trova fondamento nella fideiussione prestata da Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. (ammessa al passivo di FIV per l'intero importo erogato di £ 20.249.681.170 — cfr pag. 2 note autorizzate Isi 3000 s.r.l.) e nella corresponsione, in favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., del 10,28% da parte di Nuovo Banco Ambrosiano Veneto s.p.a. e del 6,45% da parte di Banca Cattolica del Veneto s.p.a.. Infatti, come già detto, la società

Isi fa derivare, attraverso plurime cessioni, la propria posizione creditoria dal credito originariamente spettante a Banco Ambrosiano Veneto s.p.a..

Ma se così è, non può sfuggire che dalla documentazione versata in atti (cfr. in particolare doc. 4 opponente) emerge che, in relazione al mutuo del 10.8.1983, l'unico soggetto ammesso al passivo della procedura di amministrazione straordinaria FIV (al cronologico n. 12) è stata Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. in proprio e in nome e per conto delle altre banche del pool di garanzia (doc. 12 depositato dalla difesa della procedura), mentre non risulta alcuna ammissione di Banco Ambrosiano Veneto s.p.a..

A conclusioni diverse non si può giungere neppure prendendo in considerazione i documenti dimessi da Isi 3000 s.r.l. sub da 13 a 16, nonché 17 e 18 in allegato alle note autorizzate, giacché essi attengono alla ammissione di Intesa Gestione Crediti s.p.a. (e di Banca Intesa s.p.a.) al passivo di una diversa procedura e giacché il documento dimesso sub 16 contiene solamente affermazioni di carattere generico – riferite peraltro a plurime società facenti parte del Gruppo Saccarifero Veneto – che certamente non possono tenere luogo di una formale ammissione al passivo.

Ciò precisato in ordine al fatto che nella procedura in esame risulta l'ammissione solo di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a., cosicché già solo per tale motivo non appare del tutto lineare la concatenazione degli eventi che da siffatta ammissione potrebbero portare al supposto credito vantato dall'odierna opponente (non a caso in altre procedure è intervenuta la formale ammissione di Intesa gestione Crediti – cfr. cit. docc. 13-18) e anche ammesso di poter superare la questione (invero non di scarso rilievo) della effettiva sussistenza in capo ad Isi 3000 s.r.l. non solo di un credito, ma anche di un mandato all'incasso (cfr. procura all'incasso del 17.10.2017 – doc. 8



opponente – in cui si dà atto che il credito già facente capo a Castello Finance s.r.l. era già stato oggetto di cessione in favore di terzi), è dirimente constatare che il credito di cui si controverte si è estinto all'esito della esecuzione transazione intervenuta ancora nell'anno 2008.

È in atti (doc. 13 procedura di a.s.) la proposta formulata in data 29.10.2008 da Italfondiario s.p.a., quale procuratrice di Castello Finance s.r.l., ossia la asserita dante causa di Isi 3000 s.r.l., di accettare la somma di € 750.000,00 impegnandosi a desistere da ogni ulteriore richiesta alle amministrazioni straordinarie suddette in relazione al finanziamento 10.08.83 n. 84752 (...) riservandosi, tuttavia, il diritto di agire per il residuo credito nei confronti degli altri garanti, terzi rispetto alle procedure.

Ora, che tale proposta sia stata accettata e che sulla base di essa sia intervenuto il pagamento della detta somma pattuita non solo non è in contestazione, ma emerge dalla documentazione dimessa dalle parti; oggetto di contestazione, da parte di Isi 3000 s.r.l., è che con tale accordo transattivo sia stato estinto il credito di cui l'odierna opponente si assume titolare, almeno all'incasso.

Osserva sul punto il Collegio che la volontà di Italfondiario s.p.a. emergente, tra l'altro, dalla comunicazione del 29.10.2008 ribadita anche in data 24.3.2009, è nel senso di voler desistere, a fronte del pagamento dell'importo pattuito, da qualsivoglia ulteriore pretesa, in relazione al noto mutuo, nei confronti delle procedure di amministrazione straordinarie menzionate nelle medesime comunicazioni; ma poiché tra tali procedure è espressamente indicata FIV s.p.a. in a.s., non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il credito di cui si discute sia stato estinto con riguardo alla procedura oggi convenuta. L'inequivoco dato letterale non consente, infatti, di supportare una interpretazione diversa rispetto a quella appena enunciata, con la

conseguenza che, essendosi estinto il credito in forza del quale Isi 3000 s.r.l. ha proposto l'opposizione che ci occupa, ne va dichiarato il rigetto e ciò anche tenuto conto del parere, datato 25.5.2021, reso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese – registro ufficiale U.0158846.

Al rigetto dell'opposizione segue la condanna alle spese del procedimento in base al principio della soccombenza.

Venendo alla disamina della domanda di concordato, tenuto conto delle autorizzazioni e dei pareri già espressi, nonché della confermata valutazione positiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con la nota sopra citata, rilevato il rigetto dell'unica opposizione e considerato che la proposta concordataria appare conforme al soddisfacimento dei creditori, omologa il concordato presentato da Finanziaria Industriale Veneta s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria.

Il Tribunale

p.q.m.

rigetta l'opposizione svolta da Isi 3000 s.r.l.;

condanna Isi 3000 s.r.l. a pagare a Finanziaria Industriale veneta s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria le spese del procedimento che si liquidano in € 15.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

condanna Isi 3000 s.r.l. a pagare alla procedura di amministrazione straordinaria di Finanziaria Industriale Veneta s.p.a. in liquidazione le spese del procedimento che si liquidano in € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

omologa il concordato proposto da Finanziaria Industriale veneta s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria;

dispone che vengano effettuati i pagamenti in conformità alla proposta;

2

manda alla cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 l.f..

Si comunichi.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021

Il Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

Depositato in

Padova, ..